

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— VI LEGISLATURA —————

(N. 927-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCALBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 955)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il protocollo stipulato a Londra il 28 aprile 1969, di cui si chiede la ratifica, introduce alcune modifiche alla convenzione stipulata pure a Londra il 4 luglio 1960, e diretta ad evitare le doppie imposizioni e le frodi fiscali.

Le norme del protocollo, precisando meglio le disposizioni in vigore, mirano soprattutto a restringere le maglie della evasione

fiscale; ed esse, perciò, non possono non avere la nostra approvazione.

Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dalla Camera dei deputati e, in conformità alla decisione adottata dalla Commissione affari esteri nella seduta del 22 marzo 1973, il relatore si onora chiedere la approvazione del Senato.

SCELBA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.